

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3027

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNO, SPECIALE, D'ALESSIO, D'ALEMA, LA BELLA, MARCHESI,  
MARRAS, MAULINI, MAZZONI, MATARRESE, MICELI, NANNUZZI,  
RAFFAELLI, ZOBOLI**

*Presentata il 23 marzo 1966*

**Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è stato annunciato, il 12 e 13 giugno 1966 avranno luogo le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli provinciali di Roma, Foggia e Forlì e di 147 consigli comunali tra cui quelli di Roma, Firenze, Genova, Bari, Pisa, Foggia, Forlì e Ascoli Piceno.

Tali elezioni interesseranno una popolazione complessiva di 6.270.000 abitanti e oltre il 12 per cento dell'elettorato italiano.

Numerosi cittadini tenuti a partecipare alle elezioni sono lavoratori emigrati all'estero o in località del Paese lontane dalla propria residenza elettorale e perciò per la maggior parte si troverebbero nella impossibilità di esprimere il loro voto se il Parlamento non estendesse alle elezioni del 12 e 13 giugno

la validità delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

Nel 1962, con leggi 25 maggio 1962, n. 284, e 8 novembre 1962, n. 1527, si provvide ad estendere le facilitazioni in parola rispettivamente alle elezioni provinciali e comunali che si svolsero nel giugno 1962 e nel novembre 1962. La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ha lo scopo di ripristinare in occasione delle prossime elezioni amministrative il beneficio di cui sopra, per dare ai numerosi elettori che sono costretti per ragioni di lavoro a vivere temporaneamente lontano dalla propria residenza la possibilità di esercitare al pari degli altri il diritto di voto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.

ART. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.